



REGIONE BASILICATA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).

Art. 1

Finalità

La Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2016-2017, consente il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con le modalità specificate nel presente calendario venatorio, al fine di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole sul territorio regionale.

Art. 2

Stagione venatoria

1. La stagione venatoria ha inizio il **18 settembre 2016** e termina il **29 gennaio 2017**. Per le specie: gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glanarius*) e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e solo da appostamento temporaneo la stagione termina l' **8 febbraio 2017**.
2. Esclusivamente nelle giornate del **4 - 7 - 11 settembre 2016**, ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo e limitatamente agli ambienti con presenza di stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, all'esterno di aree boscate, è consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie **tortora** (*Streptopelia turtur*) e **colombaccio** (*Colomba palumbus*).
3. Nelle sole giornate del **7 e 11 settembre 2016** ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata è consentito, nelle stoppie e negli incolti, il prelievo per un massimo di tre capi della specie **quaglia** (*Coturnix coturnix*).
4. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli AA.TT.CC. è consentito dal **01 ottobre 2016** al **29 gennaio 2017** limitatamente al prelievo venatorio delle specie migratorie.
5. **Periodi e specie cacciabili:**
 - 5.1 dal **18 settembre 2016** al **30 novembre 2016**: **quaglia** (*Coturnix coturnix*);
 - 5.2 dal **18 settembre 2016** al **31 dicembre 2016**: **tortora** (*Streptopelia turtur*) in forma vagante;
 - 5.3 dal **18 settembre 2016** al **31 dicembre 2016**: **lepre comune** (*Lepus europaeus*);
 - 5.4 dal **18 settembre 2016** al **30 novembre 2016** per la specie **fagiano** (*Phasianus colchicus*) e **starna** (*Perdix perdix*);
 - 5.5 dal **18 settembre** al **31 dicembre 2016** esclusivamente nelle aziende Agri-Turistiche-Venatorie: **starna** (*Perdix perdix*) e **fagiano** (*Phasianus colchicus*);
 - 5.6 dal **1 gennaio 2017** al **29 gennaio 2017** esclusivamente nelle aziende Agri-Turistiche-Venatorie:

fagiano (*Phasianus colchicus*) e **starna** (*Perdix perdix*) in attuazione di specifici piani di prelievo approvati dall'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata;

- 5.7 dal **18 settembre 2016** al **31 dicembre 2016**: **allodola** (*Alauda arvensis*) e **merlo** (*Turdus merula*);
- 5.8 dal **1 ottobre 2016** al **29 gennaio 2017** per le specie: **beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **frullino** (*Lymnoryphes minimus*) e **pavoncella** (*Vanellus vanellus*);
- 5.9 dal **1 ottobre 2016** al **29 gennaio 2017** per le specie: **marzaiola** (*Anas querquedula*), **moriglione** (*Aythya ferina*), **mestolone** (*Anas platyrhynchos*), **fischione** (*Anas penelope*), **gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **porciglione** (*Rallus aquaticus*), **folaga** (*Fulica atra*), **germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **canapiglia** (*Anas strepera*), **codone** (*Anas acuta*) e **alzavola** (*Anas crecca*);
- 5.10 dal **18 settembre 2016** al **31 dicembre 2016**: **colombaccio** (*Columba palumbus*) in forma vagante;
- 5.11 dal **01 gennaio 2017** al **29 gennaio 2017**, esclusivamente da appostamento temporaneo: **colombaccio** (*Columba palumbus*);
- 5.12 dal **01 ottobre 2016** al **19 gennaio 2017**: **beccaccia** (*Scolopax rusticola*), **tordo sassello** (*Turdus siliacus*), **tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*) e **cesena** (*Turdus pilaris*);
- 5.13 dal **18 settembre 2016** al **29 gennaio 2017**: **gazza** (*Pica pica*), **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*) e **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*);
- 5.14 dal **01 febbraio 2017** al **08 febbraio 2017**: esclusivamente da appostamento temporaneo: **gazza** (*Pica pica*), **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*) e **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*);
- 5.15 dal **18 settembre 2016** al **31 dicembre 2016**: **volpe** (*Vulpes vulpes*);
- 5.16 dal **01 gennaio 2017** al **29 gennaio 2017**: **volpe** (*Vulpes vulpes*), prelievo in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita previo piano di abbattimento;
- i piani di abbattimento devono essere redatti dagli AA.TT.CC. territorialmente competenti, tenendo conto dei dati demografici rinvenuti dall'attività di censimento della specie ed escludendo tutte le aree boscate;
 - i piani devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 novembre 2016 all'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata per la relativa approvazione.

Art. 3

Caccia al cinghiale (*Sus Scrofa*)

- La caccia al Cinghiale, nel territorio a caccia programmata e vocato alla specie, è consentita dal **1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016**, esclusivamente in squadra e solo in battuta e braccata con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo.
- La caccia al cinghiale è disciplinata da Direttive emanate dalla Regione Basilicata di concerto con le Associazioni Venatorie.
- Il Comitato Direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, **entro il 31 agosto 2016** trasmette il proprio provvedimento di recepimento delle Direttive regionali all'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Art. 4

Giornate di caccia e Orario consentito

- Le giornate di caccia consentite sono 3 (tre) settimanali fisse: mercoledì, sabato e domenica.
- Nel periodo dal 1 ottobre al 30 ottobre 2016, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia d'appostamento temporaneo alla migratoria di usufruire di tre giorni a scelta per ogni settimana (art. 18 comma 6 della L. n° 157/92 e art. 30 comma 7 della L.R. n° 2/95).

3. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
4. Per la determinazione di tale orario si fa riferimento a quello rilevato annualmente dall'ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari. (art. 30, comma 8 della L.R. 2/95 e s.m.i.).

Art. 5

Carniere consentito

1. Al cacciatore è consentito, per ogni giornata di caccia e per l'intera stagione venatoria, l'abbattimento massimo dei seguenti capi:
 - 1.1 **Selvaggina stanziale:**
 - a) **Fagiano e starna:** due capi per specie e per ciascuna giornata di caccia nel numero massimo di venti capi annui per specie;
 - b) **Lepre:** un capo per ciascuna giornata di caccia e dieci capi annui;
 - c) **Cinghiale:** senza limite di carniere;
 - d) **Volpe:** senza limite di carniere.
 - 1.2 **Selvaggina migratoria.** Il numero massimo di capi che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità scelti tra le seguenti specie:
 - a) **Tortora:** cinque capi per ciascuna giornata e trenta capi annui;
 - b) **Quaglia:** cinque capi per capi per ciascuna giornata e venticinque capi annui;
 - c) **Allodola e Merlo:** dieci capi per giornata e massimo cinquanta capi annui;
 - d) **Beccaccino, Frullino e Pavoncella:** tre capi per giornata per massimo cinquanta capi annui per specie ad eccezione della Pavoncella per la quale viene fissato il prelievo massimo annuale in venticinque capi;
 - e) **Tordo sassello, Tordo bottaccio e Cesena:** venti capi per giornata per un massimo di duecento capi annui per specie;
 - f) **Beccaccia:** tre capi per giornata e massimo trenta capi annui;
 - g) **Colombaccio:** cinque capi per giornata per un massimo quaranta annui;
 - h) **Marzaiola, Moriglione, Mestolone, Fischione, Gallinella d'acqua, Porciglione, Folaga, Germano reale, Canapiglia, Codone e Alzavola:** cinque capi per giornata per un massimo di cinquanta capi annui.
2. Il numero dei capi ed il Comune ove sono stati abbattuti devono essere annotati in modo indelebile sul tesserino regionale con le modalità di cui al successivo art.8.

Art. 6

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°2/95 chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

Art. 7

Uso e addestramento cani da caccia

1. L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito, dal 01 agosto al 31 agosto 2016, tutti i giorni, con esclusione del martedì e venerdì, fino al tramonto, nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o comunque colture danneggiabili.

2. E' fatto divieto l'addestramento dei cani su aree interessate da attività di prelievo controllato (aree debitamente segnalate all'ATC territorialmente competente).
3. L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 8

Obblighi del cacciatore

1. Il cacciatore, per esercitare l'attività venatoria, deve essere munito del tesserino venatorio, rilasciato dalla Regione Basilicata previa esibizione della licenza di porto di fucile (uso caccia) ed attestazione della ricevuta di versamento della tassa di concessione prevista dall'art. 36 della L. R. n. 2/1995. Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a : Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100 Potenza, indicando la causale.
2. L'intestatario del tesserino deve:
 - a) prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera, annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia nella propria o in altra Regione e l'A.T.C. prescelto;
 - b) annotare, in modo indelebile negli appositi spazi, il numero di capi e la specie di selvaggina stanziale non appena abbattuti;
 - c) annotare in modo indelebile negli appositi spazi il numero di capi e la specie di selvaggina migratoria non appena abbattuti;
 - d) riportare il comune ove è stato effettuato l'abbattimento;
 - e) per i cacciatori di caccia al cinghiale a squadre deve essere riportato nell'apposito spazio predisposto il numero dei capi abbattuti in giornata della squadra di appartenenza;
 - f) annotare nell'apposito spazio predisposto il numero dei capi abbattuti nella giornata di controllo.
3. Il tesserino va restituito alla Regione al termine della stagione venatoria (**entro il 28 febbraio**) pena l'**esclusione dall'attività venatoria** nella stagione successiva .
4. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
5. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria.
6. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia fatta alla autorità di pubblica sicurezza e della ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio dell'attività venatoria.
7. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale e al prelievo della beccaccia devono indossare indumenti di alta visibilità (giacca, gilet, ecc.) ed avere idonea formazione sulla sicurezza nell'esercizio venatorio a cura delle Associazioni Venatorie.
8. E' fatto obbligo per chiunque abbatte o rinventa fauna selvatica inanellata o comunque contrassegnata di darne comunicazione alla Polizia Provinciale o alla Regione Basilicata.

Art. 9

Versamento quota permessi A.T.C.

1. Ai sensi dell'art.8 del Regolamento regionale, di cui al comma 4 dell'art. 25 della L.R. 2/95, le quote per l'accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia relativamente ai cacciatori non residenti in Basilicata vengono così stabilite:

- a) permesso mensile € 120,00;
- b) permesso settimanale € 40,00;
- c) permesso giornaliero € 24,00.

2. È fatto obbligo agli AA.TT.CC. di predisporre per ogni singolo permesso rilasciato la scheda relativa alla selvaggina migratoria abbattuta da riconsegnare, debitamente compilata, all'ATC o all'operatore turistico ospitante o inviata per posta, in mancanza sarà precluso il futuro rilascio di ulteriori tesserini.

Art. 10

Controllo delle specie

1. La Regione, per una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo-agro-forestali o per motivi sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia, redige appositi disciplinari per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica anche mediante abbattimento.
2. Le attività di controllo alla specie cinghiale saranno attuate con le modalità di cui alla DGR n°343 del 5 aprile 2016.
3. Per le attività di controllo la Regione rilascia ai cacciatori abilitati un apposito tesserino in cui annotare le giornate di prelievo e gli abbattimenti fino al completamento del piano di abbattimento assegnato.
4. La Regione può altresì, ridurre i periodi di caccia a determinate specie per motivi imprevisi e non prevedibili.

Art. 11

Specie temporaneamente protette

1. La caccia è vietata, a causa della ridotta consistenza faunistica, per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), coturnice (*Alectoris graeca*), moretta (*Aythya fuligula*) e combattente (*Philomachus pugnax*).
2. È preclusa l'attività venatoria, per il mese di settembre e fino alla prima decade di ottobre, sui tratti interessati dalla presenza della Cicogna nera (territorio tabellato a cura dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche).
3. È sospesa la caccia alla lepre europea ad una distanza di 500 metri dalle aree, debitamente mappate dall'Osservatorio Regionale e riportate nell'allegato al Calendario Venatorio, nelle quali è stata accertata la presenza della lepre italica (*Lepus corsicanus*).
4. La Regione, in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) quali nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, può disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate.

Art. 12

Attività venatoria nelle zone nei siti Rete Natura 2000 (S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C.)

In tutte le zone S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C. della Regione Basilicata, non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, riportate nell'allegato al presente calendario, è fatto **divieto** di:

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre ad esclusione del prelievo degli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2017, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;

- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- d) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati
- e) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti regionali e nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre 2016 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- g) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- h) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 13

Mezzi consentiti

I mezzi consentiti per l'attività venatoria sono quelli previsti dall'art. 13 della Legge Nazionale n°157 del 11 febbraio 1992.

Art. 14

Divieti

E' vietato:

- a) cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1);
- b) abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario;
- c) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- d) cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- f) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- g) l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- h) la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- i) la caccia a rastrello in più di tre persone;
- j) l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
- k) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- l) usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con amplificazione del suono;
- m) l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;
- n) cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L. N. n° 394/1991 e L.R. n°28/1994;
- o) qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 della L. N. n° 157/1992);
- p) lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
- q) lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
- r) agli AA.TT.CC., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Regione Basilicata;
- s) qualsiasi forma di immissione di lepre comune (*Lepus europaeus*) ad una distanza di 1 km dai siti di

- accertata presenza di lepre italiana (*Lepus corsicanus*);
- t) cacciare la lepre europea ad una distanza di 500 metri dalle aree, debitamente mappate dalla Regione e riportate nell'allegato al Calendario Venatorio, nelle quali è stata accertata la presenza della lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Art. 15

Vigilanza

La vigilanza venatoria è affidata agli addetti di cui alla Legge Nazionale n°157/92 e dalla Legge Regionale n° 2/95.

Art. 16

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della L. N. n. 157/92, dagli artt. 40 e 41 della L. R. n. 2/1995 e dal regolamento dello A.T.C. territorialmente competente.
2. E' altresì previsto il ritiro del permesso di caccia, rilasciato dall'ATC territorialmente competente, per l'intera stagione venatoria per la violazione della lettera "g" dell'art. 15 (l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale "posta" e al mattino "ritiro").

Art. 17

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario Venatorio si rimanda alle norme vigenti in materia.